

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano: “583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

100 per cento per i sindaci metropolitani;

80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti; 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti; 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57- quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. 587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune

beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 146/2024 del 02/02/2024 avente ad oggetto la rideterminazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale, in base all'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e del DM. n. 119 del 4/4/2000 nonché la successiva determinazione dirigenziale n.948/2024 del 06/06/2024 ad oggetto: “Indennità di funzione amministratori – da maggio a dicembre anno 2024”;

CONSIDERATO che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge;

VISTA la nota MEF-RGS - Prot. 1580 del 5 gennaio 2022 con la quale viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 5 giugno 2000 con la quale si chiarisce che l'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite dal D.M. n. 119/2000 è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione e qualora gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal D.M. n. 119/2000, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti;

RITENUTE valide le predette indicazioni del Ministero dell'Interno anche per la rideterminazione delle indennità di funzione disposta dalla Legge di Bilancio 2022, come peraltro confermato dalla recente nota dell'ANCI sull'argomento;

VISTO l'art. 82, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

- “1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
- 2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.”;

CONSIDERATO che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

CONSIDERATO che la classe demografica di appartenenza del Comune di Afragola supera di gran lunga i 50.000 abitanti e che il D.M. n. 119 del 04/04/2000, in relazione alla popolazione residente del Comune di Afragola (da 50.000 a 100.000 abitanti) fissa l'indennità di funzione del Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio e consiglieri comunali

VISTA:

- la determinazione dirigenziale n.336 del 27/02/2025 con la quale veniva impegnata la somma di euro 320.000,00 sul capitolo 2/20 del Bilancio di Previsione 2024-2026 per la liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione ai lavori delle sedute di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari Permanenti;

DATO ATTO CHE a seguito della notifica di procedura esecutiva in data 17/06//2025 acquisita al protocollo n.35663/2025 sono state accantonate le somme dovute al consigliere comunale D.S. V. quale indennità dovuta per i periodi di maggio-giugno e luglio-agosto 2025;

CHE con il Tribunale civile di Napoli Nord sezione esecuzioni mobiliari con nota al prot. Gen. Dell'Ente n. 53205/2025 del 22/09/2025 ha trasmesso la sentenza n.3084/2025 R.G.E. con la quale si dichiara è stata dichiarata estinta la procedura esecutiva;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto al consigliere D.S.V. per la somma **di euro 3.883,65;**

PRECISATO che la indennità oggetto della presente determinazione è da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

LETTE ed acquisite le tabelle attestanti le presenze mensili nelle sedute di Consiglio comunale e Commissioni Consiliari, sottoscritte – rispettivamente - dal Presidente del Consiglio Comunale e dai Presidenti di commissione, che si allegano alla presente. All'uopo, si precisa che la responsabilità dell'attestazione delle presenze, riveste carattere – esclusivamente – personale sulla dichiarazione effettuata ;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

- il vigente regolamento comunale di contabilità;

SI PROPONE DI DETERMINARE

▫ Di prendere atto della sentenza n.3084/2025 con la quale il Tribunale Civile di Napoli nord ha dichiarato estinta la procedura esecutiva gravante a carico del Consigliere DSV

▫ di prendere atto che l'ammontare massimo dei gettoni di presenza per ogni consigliere per l'anno 2025 rientra nell'importo massimo pro capite di euro 1.552,50 mensile come per legge (1/4 dell'indennità del Sindaco pari ad euro 6.210,00) come da determinazione n.948/2024 del 06/06/2024;

▫ di liquidare al consigliere D.S. V. le somme come da allegato prospetto per l'importo complessivo di € comprensivo di IRAP del 8,50 %, e con imputazione al capitolo n. 2/20 dell'attuale Bilancio per il pagamento dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali e delle Commissioni consiliari permanenti per il periodo **maggio giugno e luglio- agosto 2025**, impegno **n. 815 /2025**;

▫ di prendere atto che la presente va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;

▫ di dare atto di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi della Legge n. 190 del 2012, dell'art. 6 bis l. 241 del 1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013;

▫ che si procederà alla diffusione dei predetti dati di cui al D.Lgs n. 33/2013, mediante pubblicazione degli stessi nella sezione "Trasparenza amministrativa del sito istituzionale dell'Ente".

Titolo Giuridico (Determina dirigenziale n. 336 del 27/02/2025) **Impegno n.815 /2025**

Scadenza: Esecutività del presente atto

Esercizio di imputazione 2025

Cronoflusso: Liquidazione spettanze consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute di consiglio comunale e di commissioni consiliari permanenti per il periodo: **maggio giugno e luglio- agosto 2025**.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Teresa Baia

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ;

Visti :

□ l'art. 107 del T.U.E.L. che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;

□ lo Statuto Comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;

□ l'art.183 del T.U.E.L. e gli artt.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

□ l'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Dirigente che adotta l'atto;

DETERMINA

di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;

dare atto che la presente determina:

□ è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti □ impegni di spesa;

□ va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;

□ il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'ente.

Il Dirigente

dott.ssa Maria Pedalino